



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Sospensione delle limitazioni orarie alla sosta (disco orario) proroga fino al 13 aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso che:

- con propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020 sono state sospese le limitazioni orarie alla sosta di cui agli articoli 6, comma 4, lettera d), e 7, comma 1, lettera a) del nuovo codice della strada fino al 3 aprile 2020;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 24 marzo 2020, esecutiva a norma di legge, è stato sospeso l'obbligo di pagamento della tariffa dei parcheggi delimitati con le strisce blu, dalla data di adozione del presente atto e per tutta la durata delle misure restrittive sulla mobilità delle persone in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Richiamati:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, d.p.c.m. 1° aprile 2020 stabilisce: *“L'efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché quelle previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 ... ancora efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”*;

Ritenuto:

- che siano ancora valide le motivazioni sottese alla propria precedente ordinanza per la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta;
- di prorogare pertanto per pari periodo anche le disposizioni di cui alla propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020;



CITTÀ DI CARPI

Vista la seguente normativa nel testo vigente:

- "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l'art. 50 sulle competenze delle Sindaco;
- il Nuovo Codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) e il relativo regolamento di esecuzione (d.p.r. 16 dicembre 1992 n. 495);
- il D.Lgs. 33/2013, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in particolare l'art. 23 sulle modalità di pubblicazione di taluni atti;
- lo Statuto del Comune di Carpi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 148/1991 e successive modificazioni, di cui l'ultima approvata con delibera di C.C. n. 21/2017;

Sentiti:

- il Dirigente del Settore Lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio;
- il Dirigente ad interim del Corpo di polizia municipale dell'Unione delle Terre d'Argine;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

1. di prorogare fino al 13 aprile 2020 compreso la sospensione delle limitazioni orarie alla sosta di cui agli articoli 6, comma 4, lettera d), e 7, comma 1, lettera a) del nuovo codice della strada già disposta con propria ordinanza n. 16805 di protocollo del 24 marzo 2020;

2. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Dirigente del Settore A3, per la predisposizione e apposizione di idonea segnaletica;

3. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, che avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmata digitalmente)